# **GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

ESTRATTO D	AL PROCESS	O VERBALE DELI	LA SEDUTA DEL	1 3 FEB.	2001
	====		=======================================	===	
addi' <b>13FE</b> 212 - ROMA, S	B. 2001 nel: 1 e' riunita	LA SEDE DELLA RE LA GIUNTA REGIO	GIONE LAZIO, IN ' NALE, COSI' COSTI	VIA CRISTOFORO	O COLOMBO,
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Giorgio Francesco Andrea	Presidente Vice Presidente Assessore "	GARGANO	Giulio Antonello Donato Francesco Vincenzo Mar	Assessore " " " ia "
	OMISSIS	TARIO Dott. Save	rio Guccione.		
assenti: 51	MEDNI 2	IANNARILLI -			
	DEI	LIBERAZIONE N°	212	-	
OGGETTO:			rovazione de <del>llo</del> schem Lazio per la realizzazi		
razionalizzazione della s	pesa e del fabbisog	gno finanziario del siste	ma sanitario regionale e	alla sua copertura	



OGGETTO: approvazione dello schema di convenzione quadro per l'attivazione del supporto tecnico ed operativo alla Regione Lazio per la realizzazione delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale e alla sua copertura.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

**VISTO** 

l'articolo 24 della Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2001 (assestamento di bilancio), che autorizza la Regione ad avvalersi dell'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della L.R. 6/99, ovvero di strutture promosse dall'Agenzia stessa ai sensi del comma 3 lettera a) del citato articolo 24 della L.R. 6/99, per il supporto tecnico ed operativo necessario allo svolgimento delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale e alla sua copertura, alla programmazione sanitaria ed agli investimenti;

VISTO


lo statuto della società "Risorse per la Sanità – RisorSa S.r.l.", costituita nell'ambito della rete coordinata dall'Agenzia ai sensi del citato comma 3, art. 24 L.R. 6/99, che all'articolo 4 – Finalità ed oggetto sociale – identifica RisorSa quale "strumento di attuazione della politica Regionale, in ordine alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale ed alla sua copertura";

**RITENUTO** 

opportuno disciplinare i rapporti fra la Regione e RisorSa S.r.l., mediante una Convenzione il cui schema allegato fa parte integrante della presente delibera;

**VISTA** 

la L.127/97;



#### **DELIBERA**


Di approvare lo schema di convenzione quadro, che fa parte integrante della presente delibera, tra la Regione e RisorSa S.r.l. per l'attivazione del supporto tecnico ed operativo alla Regione Lazio per la realizzazione delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale e alla sua copertura, nonché di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economia e Finanza a stipulare il relativo atto.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97-

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

7 4 FEB. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 2/2
DEL 3 FEB. 2001

## Schema di convenzione quadro

per l'attivazione del supporto tecnico e operativo alla Regione Lazio per la realizzazione delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale e alla sua copertura

#### TRA

#### PREMESSO:

- che, ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2001 (assestamento di bilancio), la Regione, per il supporto tecnico ed operativo necessario allo svolgimento delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale e alla sua copertura, alla programmazione sanitaria ed agli investimenti, può avvalersi dell'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della L.R. 6/99, ovvero di strutture promosse dall'Agenzia stessa ai sensi del comma 3 lettera a) del citato articolo 24 della L.R. 6/99;
- che, nell'ambito della rete coordinata dall'Agenzia ai sensi del citato comma 3, art. 24 L.R. 6/99, è stata costituita la società Risorse per la Sanità RisorSa S.r.l., con lo scopo, fra l'altro, di fornire supporto tecnico alla Regione Lazio per la realizzazione delle attività finalizzate alla razionalizzazione del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale e alla sua copertura, anche mediante la realizzazione di analisi, studi e ricerche;
- che è necessario disciplinare il rapporto fra la Regione e RisorSa;
- che l'Area 2G del Dipartimento Economia e Finanza, denominata "Contabilità aziendale, controllo di gestione e organismi strumentali del Servizio Sanitario Regionale", avendo fra i propri compiti e funzioni il controllo e coordinamento degli organismi strumentali del Servizio Sanitario Regionale, è la struttura regionale competente a regolare i rapporti con RisorSa;

regiona

# quanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art.1 Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

### Art.2 Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'assistenza tecnica ed operativa alla Regione per lo svolgimento delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale e alla sua copertura, alla programmazione sanitaria ed agli investimenti.

## Art.3 Modalità operative

- 1. Al fine di attivare il supporto di cui al precedente articolo 2, il Dirigente d'Area con competenza in ambito socio sanitario invia a RisorSa una richiesta che specifichi l'obiettivo dell'intervento richiesto e i risultati attesi, che espliciti, se già definiti, i contenuti delle attività da svolgere ed i relativi tempi e che fornisca tutti gli elementi necessari ad attivare l'intervento.
- 2. RisorSa predispone un progetto che evidenzi le attività da svolgere ed i relativi tempi se non indicati dalla Regione che espliciti il compenso richiesto ed eventualmente gli altri costi necessari per la realizzazione del progetto, e lo invia al Dirigente richiedente che lo valuta e lo sottopone all'eventuale approvazione da parte del Direttore del Dipartimento di riferimento.
- 3. Qualora RisorSa riscontri l'opportunità di avviare un progetto di propria iniziativa, essa presenta alla struttura regionale con competenza in ambito socio sanitario che la valuta e la sottopone all'eventuale approvazione da parte del Direttore del Dipartimento di riferimento una proposta che espliciti l'obiettivo dell'iniziativa e i risultati attesi, che descriva le attività da svolgere e che indichi i tempi previsti, il compenso richiesto e gli altri costi eventualmente connessi alla realizzazione del progetto.

## Art.4 Compensi

1. Il compenso per le prestazioni di servizi svolte ai sensi del precedente articolo 3 viene definito per ciascun progetto attivato, in funzione delle attività da realizzare.

2. In aggiunta al compenso per le prestazioni di servizi, la Regione riconosce la copertura di costi esterni, quali ad esempio quelli relativi a viaggi e missioni, alla

lu

pubblicazione di avvisi e bandi o all'ottenimento di pareri tecnici su specifici problemi, che risultino necessari al corretto e completo svolgimento delle attività.

3. Qualora la realizzazione dei progetti avviati ai sensi del precedente articolo 3 comporti l'acquisto di beni materiali o immateriali, quali ad esempio attrezzature o software, la Regione può riconoscere a RisorSa un concorso alle spese.

# Art.5 Modalità di riconoscimento del compenso

1. Il compenso definito per ciascun progetto sarà riconosciuto dietro presentazione di fattura periodica, alle scadenze previste nello specifico progetto.

2. Ciascuna fattura sarà corredata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, nonché dalla documentazione di supporto, relativamente ai costi esterni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

3. Il concorso alle spese riconosciuto dalla Regione ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente sarà erogato dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

#### Art.6 Esecutività

1. La presente Convenzione è obbligatoria per le parti dopo l'espletamento delle formalità di rito.

#### Art.7 Durata

1. Il presente atto disciplina tutti i progetti attivati entro il 31 dicembre 2005 secondo la procedura in esso prevista, restando pertanto valido fino al completo espletamento delle attività comprese in ciascuno di essi.

# Art.8 Foro competente

1. Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina competente il Foro di Roma.

### Art.9 Spese

1. Le eventuali spese di bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico di RisorSa.

A.



Roma,

Regione Lazio

Il Direttore del Dipartimento

RisorSa S.r.l.

L'Amministratore Unico

ev

